



COMUNE DI MODENA

N. 29/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30/05/2022

L'anno duemilaventidue in Modena il giorno trenta del mese di maggio (30/05/2022) alle ore 16:40 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	SI	GIORDANI ANDREA	SI
POGGI FABIO	Presidente	SI	GUADAGNINI IRENE	SI
PRAMPOLINI STEFANO	Vice-Presidente	SI	LENZINI DIEGO	SI
AIME PAOLA		SI	MANENTI ENRICA	SI
BALDINI ANTONIO		SI	MANICARDI STEFANO	SI
BERGONZONI MARA		SI	MORETTI BARBARA	SI
BERTOLDI GIOVANNI		SI	PARISI KATIA	SI
BIGNARDI ALBERTO		SI	REGGIANI VITTORIO	SI
BOSI ALBERTO		NO	ROSSINI ELISA	SI
CARPENTIERI ANTONIO		SI	SANTORO LUIGIA	SI
CARRIERO VINCENZA		SI	SCARPA CAMILLA	SI
CONNOLA LUCIA		SI	SILINGARDI GIOVANNI	NO
DE MAIO BEATRICE		SI	STELLA VINCENZO WALTER	SI
DI PADOVA FEDERICA		NO	TRIANNI FEDERICO	SI
FASANO TOMMASO		SI	VENTURELLI FEDERICA	SI
FORGHIERI MARCO		SI		
FRANCHINI ILARIA		SI		
GIACOBAZZI PIERGIULIO		SI		

E gli Assessori:

CAVAZZA GIANPIETRO	NO	FILIPPI ALESSANDRA	SI
BARACCHI GRAZIA	SI	LUCA' MORANDI ANNA MARIA	NO
BORTOLAMASI ANDREA	NO	PINELLI ROBERTA	NO
BOSI ANDREA	SI	VANDELLI ANNA MARIA	NO
FERRARI LUDOVICA CARLA	NO		

Ha partecipato il Vice-Segretario Generale del Comune MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 29

**PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025
CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA
AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Relatore: Assessore Filippi

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27

Consiglieri votanti: 27

- | | | |
|------------|-----|---|
| Favorevoli | 19: | i consiglieri Bergonzoni, Bignardi, Carpentieri, Carriero, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli |
| Contrari | 8: | i consiglieri Baldini, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti, Rossini, Santoro |

Risultano assenti i consiglieri Aime, Bertoldi, Bosi, Di Padova, Prampolini, Silingardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti Tari;

Considerato che, ai sensi del comma 691 dell'articolo unico della sopra menzionata Legge di Stabilità 2014, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che nel territorio comunale Hera SpA è stato Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) in virtù della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – Atersir, in data 18 maggio 2007, valida fino al 19 dicembre 2011, prorogata a tutto il 31 dicembre 2014 e comunque fino al nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale Atersir, avvenuto alla fine dell'anno 2021, come meglio precisato successivamente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.6.2021, avente ad oggetto “PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FATTURAZIONE E DEI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2021”, con la quale si è preso atto del PEF 2021 e sono state approvate le tariffe TARI e la convenzione per la regolamentazione, le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per l’anno 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.06.2021 “Affidamento ad Hera spa della gestione ordinaria del tributo comunale Tari 2022-2024 – Convenzione – Approvazione”;

Vista la determinazione di ATERSIR n. 231 del 4 novembre 2021, con la quale si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese” del territorio provinciale di Modena, che include anche il territorio del Comune di Modena, a favore del R.T.I. costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: 7989996149 (aggiudicazione di cui alla determinazione Atersir n. 205 dell'1.10.2021) di durata quindicennale;

Visto il relativo contratto stipulato tra Atersir e l' R.T.I. costituito tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l in data 29.12.2021 in Bologna, a ministero notaio Domenico Damascelli e posto al repertorio n. 33375, in particolare l'art. 11 ”Modalità di determinazione della tariffa e di pagamento del corrispettivo al Gestore”, che prevede il pagamento al Gestore sia effettuato mensilmente dai singoli Comuni che beneficiano del servizio messo a gara, a fronte di fatture presentate dal Gestore medesimo;

Preso atto che, in conseguenza della aggiudicazione della gara, decade la precedente Convenzione di affidamento sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 della Provincia di Modena, ora Atersir, in data 18 maggio 2007 e prorogata fino al 31.12.2021;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies “Proroga del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti” del D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022), convertito in legge con modificazioni in data 25.2.2022 n. 15, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, salvo proroghe. Tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il Decreto Legge 17/05/2022, n. 50, che all'art 43 comma 11 recita: *“All'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Richiamato altresì l'articolo 3, comma 5 sexiesdecies, del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni con la Legge di conversione 25/02/2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli Enti locali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15.3.2022, con la quale, tra l'altro si dà indicazione al Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e Attività Produttive, nelle more della comunicazione da parte di Atersir dell'importo dovuto dal Comune di Modena quale quota di competenza per il pagamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 2022 all'interno della relativa gara aggiudicata da Atersir, di impegnare a titolo di acconto un importo pari a 6/12 del corrispettivo SGRU 2021;

Viste le deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA):

- n. 57/2020, ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- n. 363/2021, ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 15 del 18/01/2022 ad oggetto il testo unico per la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” anche denominato TQRIF.

Considerato che, sulla base della deliberazione di ARERA n. 443/2019:

- l’ETC è l’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In particolare, per l’Emilia Romagna l’ETC é ATERSIR, Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna, istituita con L.R. n. 23/2011. All’ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- a. la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
- b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- c. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale;
- d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e. l’assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l’articolazione tariffaria;
- f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi “provvisori” del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall’assunzione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all’articolo 8 della deliberazione n. 443;

- il Comune riceve il PEF validato e corredato da tutte le determinazioni di competenza dell’ETC e in conformità ad esso, approva le tariffe da applicarsi agli utenti domestici e non domestici della TARI o della tariffa corrispettiva. Pertanto, nei casi in cui l’ETC è un soggetto distinto dal Comune, il PEF viene determinato dal Comune, attraverso i meccanismi partecipativi che di norma caratterizzano il funzionamento degli ambiti territoriali. Il Comune, però, nei casi molto diffusi di cura delle attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, contribuisce alla costruzione del PEF “grezzo”;

Considerato che Atersir (ETC = ente di governo dell’ambito territoriale ottimale) :

== con deliberazione del Consiglio Locale di Modena CLMO/2022/5 del 15 aprile 2022 ha approvato il criterio di ripartizione dei costi derivanti dal contratto di affidamento ai fini della costruzione dei PEF 2022-2025;

== con delibera n. 46 del 17.5.2022 il Consiglio d’Ambito ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni dal 2022 al 2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia comprendente il PEF del Comune di Modena, previo parere del Consiglio Locale di Modena;

Considerato inoltre:

- che i costi della gestione dei rifiuti urbani rilevante ai fini del calcolo del PEF sono quelli che rientrano nel perimetro gestionale come definito dalle deliberazioni ARERA - MTR-2:

== lo spazzamento e il lavaggio delle strade

== la raccolta e il trasporto dei rifiuti

== il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

== la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

Sono altresì inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti quelli derivanti dalla raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (articolo 8 del MTR-2 allegato alla delibera n. 363/2021).

- che, in particolare, per l'anno 2022, il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Modena è pari ad euro 36.582.913,93, come risultante dalla sintesi riepilogativa pervenuta da Atersir e allegata come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, importo che non supera il limite della crescita tariffaria;

- che, in particolare, per l'anno 2023, il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Modena è pari ad euro 37.412.933,34 come risultante dalla sintesi riepilogativa pervenuta da Atersir di cui sopra;

- che il totale dei costi ammessi è quantificato alla luce dei costi, così come definiti dalle deliberazioni ARERA, relativi al servizio rifiuti sostenuti dal gestore HERA e dal Comune nell'anno (n-2) rispetto a quello di riferimento, pertanto nel caso specifico per l'anno 2022 si fa riferimento ai costi rilevati a consuntivo nell'esercizio 2020, mentre per l'anno 2023 si fa riferimento ai costi sostenuti nel 2021, nonché da alcuni parametri specifici definiti da Atersir ai sensi della deliberazione n. 363/2021 di Arera quali il fattore di sharing (fattore inserito per incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta), la valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata, la valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo, la valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio, il coefficiente di recupero di produttività, il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità, il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale, la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile;

- che l'art. 16 del MTR-2 riguarda la componente "Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario", Acca, comprensivi degli accantonamenti relativi ai crediti di dubbia esigibilità, prevedendo che nel caso di TARI tributo non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.Lgs n. 118/2011; tale parametro nel PEF 2022 è stato quantificato nella misura del 64,19% dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità TARI, mentre nel PEF 2023 è stato quantificato nella misura del 16,82%;

- che questa applicazione consente di rispettare sia il limite di cui al citato art. 16 dell'MTR-2 che il limite della crescita tariffaria massima previsto dal Metodo ARERA;

- che il montante tariffario, inteso come l'ammontare massimo del corrispettivo applicato all'utenza, è costituito dal totale dei costi efficienti detratto di alcune poste di varia origine e natura;

- che le modifiche introdotte dalla delibera Atersir n° 363/2021 richiedono la definizione del piano economico finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2022-2025, salvo l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, con la definizione dei corrispettivi dovuti al gestore per l'anno 2022; per l'anno 2023 i corrispettivi per il gestore saranno dovuti in coerenza con le entrate tariffarie risultanti dal PEF 2022-2025 per l'annualità 2023;

Ritenuto opportuno:

- prendere atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022 /2025 validato da Atersir, ma definire le tariffe TARI solo per l'annualità 2022, in considerazione delle possibili modificazioni che possono intervenire rispetto alla definizione del tributo a valere sulle annualità future;

- definire in particolare per l'anno 2022:

	PEF 2022 E MONTANTE TARIFFARIO	importo
+	MTR ARERA = PEF TARI 2022 (ET _{a- max})	36.582.913,93
-	contributo MIUR	129.374,30
-	Proventi recupero evasione	
-	Altri proventi da sanzioni	
-	altre entrate/contributi	
-	Differenza positiva tra bollettato emesso e (ET _{a- max})	
=	MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR-2 ARERA	36.453.593,63

- dare atto che il valore del PEF calcolato con il nuovo metodo tariffario (MTR-2) Arera include, tra l'altro:

= i costi sostenuti dal Comune per l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del servizio rifiuti, incluso il valore dell'IVA apposta dal gestore al momento della fatturazione del servizio erogato;

= gli eventuali importi riconosciuti dal Fondo Solidarietà Terremoto, Fondo Incentivante ex LR 16/2015 e l'eventuale contributo Fondo ex LR 16/2015 – Linea finanziamento B;

= per l'anno 2022 il contributo di € 129.374,30 che, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde al Comune per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un importo determinato annualmente in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica e, in attuazione del punto 5 dell'Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenuto conto della percentuale di raccolta differenziata del comune;

- dare atto che i proventi da recupero evasione sono determinati non con riferimento alla previsione di entrata a tale titolo iscritta nel bilancio di previsione 2022 del Comune quanto come l'eventuale extra- gettito positivo derivante da riscossioni (ordinarie, da ruoli coattivi relativi a entrate già accertate - es. omessi versamenti - , da recupero evasione - es. infedele od omessa dichiarazione, sanzioni, interessi -) eccedenti le entrate tariffarie previste, eccedenza stabile e consolidata negli anni precedenti;

- dare atto delle modalità di copertura all'interno delle risorse comunali:

PEF 2022 E MONTANTE TARIFFARIO	importo
MTR ARERA = PEF TARI 2021 (ET _{a- max}) (A)	36.582.913,93

contributo MIUR (B)	129.374,30
Proventi recupero evasione	
Altri proventi da sanzioni	
altre entrate/contributi	
Differenza positiva tra bollettato emesso e (ET a- max)	
AVANZO VINCOLATO (VDL) TARI DA GESTIONE ANNO 2021 (C)	€ 1.048.228,12
AVANZO ACCANTONATO TARI FR-2020-08 (D)	€ 1.000.000,00
RISORSE BILANCIO COMUNE A COPERTURA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ORDINARIE VIGENTI ANCHE NEL 2021 (E)	156.000,00
MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF al netto agevolazioni tariffarie/altre entrate Comune (A-B-C-D-E)	€ 34.249.311,51

Richiamati:

l'art. 10 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, che recita:

3. Le relative agevolazioni che il Comune riconoscerà anche su richiesta spetteranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e destinate con apposito atto amministrativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, alle utenze domestiche e agli operatori economici per le utenze non domestiche, comunque colpiti dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

l'art.4.6 della delibera ARERA 363/2021, che recita:

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti

Ritenuto che il riconoscimento alla generalità delle utenze domestiche e non domestiche di agevolazioni per far fronte agli effetti ancora prodotti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19, con stato di emergenza prorogato fino al 31/3/2022, sia compatibile con art. 4.6 delibera ARERA 363/2021;

Ritenuto inoltre:

- di dare atto che, ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 i costi previsti nel PEF. per l'anno 2022 risultano inferiori al costo standard complessivo del servizio rifiuti;

- di dare atto che il gestore ha comunicato che a marzo 2022 la base imponibile risultante dalla banca dati TARI ammonta ad euro 37.748.532,26 , importo che tiene conto delle attività di recupero evasione svolte e delle fuoriuscite dal servizio pubblico delle utenze non domestiche richieste nell'anno 2021, con decorrenza dall'esercizio 2022, ai sensi del DLgs 116/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

- di dare atto che il raffronto tra l'attuale base imponibile TARI, pari a euro 37.748.532,26 , e il montante tariffario necessario per dare copertura ai costi del PEF, come risultanti dal metodo MTR-2/Arera consente, confermando per l'anno 2022 le tariffe TARI vigenti nel 2021 (invariate dall'anno 2017), di definire agevolazioni tariffarie straordinarie che nel 2022 possano consentire alle utenze domestiche di fare fronte agli effetti prodotti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria COVID oltre alla conferma delle agevolazioni tariffarie ordinarie vigenti fino al 2021;

Considerato che si rende necessario variare il bilancio di previsione anno 2022, così come assestato dalla delibera consiliare prop. 1142/2022 in iter, per recepire gli impatti dell'annualità 2022 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 in termini di evoluzione della base imponibile, del corrispettivo da riconoscere al gestore affidatario del contratto sottoscritto con ATERSIR in data 29/12/2021 e delle agevolazioni tariffarie che si intende riconoscere per l'anno 2022;

Ritenuto opportuno, ai sensi del regolamento TARI, riconoscere le seguenti agevolazioni tariffarie:

- conferma anche per l'anno 2022 del bonus rifiuti per le utenze domestiche disagiate riconosciuto fin dall'anno 2020, agevolazione coperta dal Piano economico finanziario della TARI
- conferma anche per l'anno 2022 di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dalle utenze domestiche, agevolazione coperta dal Piano economico finanziario della TARI
- riduzione della quota variabile del tributo per la generalità delle utenze domestiche non disagiate, agevolazione straordinaria legata all'emergenza sanitaria e coperta dal Piano economico finanziario della TARI:
- conferma anche per l'anno 2022 di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dalle utenze non domestiche, agevolazione non coperta dal Piano economico finanziario della TARI
- riduzione della quota variabile del tributo per la generalità delle utenze non domestiche, agevolazione straordinaria legata all'emergenza sanitaria e non coperta dal Piano economico finanziario della TARI:
- conferma anche per l'anno 2022 delle agevolazioni per le utenze non domestiche che rinunciano ai dispositivi elettronici per i giochi d'azzardo, agevolazione non coperta dal Piano economico finanziario della TARI

Dato atto che la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie che si intende riconoscere nell'anno 2022, sia quelle ricomprese che quelle non incluse nel PEF 2022, trova copertura finanziaria in capitoli di spesa dell'esercizio 2022 assestati con la presente variazione di bilancio anche ricorrendo all'applicazione di quote di avanzo 2021 vincolato (euro 1.048.228,12) e accantonato (euro 1.000.000,00) per esigenze gestionali relative alla TARI;

Ritenuto, inoltre, di dare atto che il succitato Piano Finanziario 2022-2025, annualità 2022, deliberato e validato da ATERSIR, deve essere integrato dalle seguenti voci, al fine della definizione del Piano Economico Finanziario (PEF 2022) da coprire con le entrate della Tassa sui Rifiuti (TARI):

	TARI	importo
	MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR ARERA (A)	36.453.593,63
+	agevolazioni da riconoscere a utenze domestiche non disagiate (B)	767.196,63
+	agevolazioni da riconoscere a utenze domestiche disagiate (C)	287.742,00
+	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI utenze domestiche (D)	240.000,00
=	ABI aggiornata a marzo 2022, attualizzazione base imponibile TARI da banca dati HERA (E=A+B+C+D)	37.748.532,26
	ALTRE AGEVOLAZIONI NON COPERTE DAL PEF E COPERTE DAL BILANCIO COMUNALE:	

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI utenze non domestiche (F)	150.000,00
AGEVOLAZIONI TARI A ESERCENTI PER RINUNCIA DISPOSITIVI ELETTRONICI GIOCHI D'AZZARDO" (G)	6.000,00
AGEVOLAZIONI DA RICONOSCERE A UTENZE NON DOMESTICHE (H)	€ 756.546,65
GETTITO TARI 2022 STIMATO AL NETTO AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/INCENTIVI NON COPERTI DAL PEF = PEF ATERSIR – ALTRE AGEVOLAZIONI NON COPERTE DAL PEF = I= (A-F-G-H)	€ 35.541.046,98
GETTITO TARI 2022 STIMATO AL NETTO AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/INCENTIVI COPERTE E NON COPERTE DAL PEF = BOLLETTATO PREVISTO = L = (I-B-C-D)	34.246.108,35
TOTALE AGEVOLAZIONI DA RICONOSCERE	2.207.485,98
DI CUI A CARICO PEF	1.294.938,63
DI CUI NON A CARICO PEF	912.546,95
MINORI ENTRATE RISPETTO ALL'ASSESTATO 2022 VARIAZIONE N°4	-151.477,95
MAGGIORI SPESE RISPETTO ALL'ASSESTATO 2022 VARIAZIONE N° 4	+1.896.750,17
SALDO DA FINANZIARE	2.048.228,12
DI CUI FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO TARI	1.048.228,12
DI CUI FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO TARI	1.000.000,00

Ritenuto opportuno ripartire l'importo complessivo della tariffa rifiuti sopra individuato, pari a complessivi € 36.453.593,63 in continuità con la metodica adottata nei precedenti prelievi sui rifiuti;

Ritenuto:

- di assestare il bilancio di previsione 2022-2024 per recepire in entrata e in spesa le variazioni conseguenti alla definizione del PEF TARI 2022, del montante tariffario e della contabilizzazioni delle agevolazioni tariffarie/incentivi previsti, dando atto che per garantire l'equilibrio di bilancio si procede con l'applicazione di avanzo accantonato 2021 a fondo rischi TARI e di avanzo vincolato 2021 TARI derivante da vincoli di legge;
- di applicare parte dell'avanzo dell'esercizio 2021 (avanzo accantonato e vincolato) per complessivi 2.048.228,12 euro (avanzo accantonato a fondo rischi per euro 1.000.000,00 e avanzo vincolato 2021 TARI per euro 1.048.228,12) alla parte corrente del bilancio;
- di variare il Bilancio di previsione 2022-2024 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio;

- di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza, di cassa e la congruità della quota di avanzo al 31/12/2021 applicata sull'esercizio 2022 come risulta dagli allegati alla presente deliberazione di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

B) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;

C) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;

D) Avanzo al 31/12/2021 applicato nell'esercizio 2022;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 65 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, istituita dall'1.1.2014 dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, successivamente modificato con deliberazioni n. 64 del 27/07/2015, n. 22 del 28/04/2016, n. 27 del 30/03/2017, n. 13 del 22/02/2018, n. 24 del 21/3/2019 e n. 37 del 29.06.2021;

Ritenuto necessario in attuazione della citata deliberazione n. 15/2022 che indica diversi obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani da rispettare per tutta la durata del PEF 2022-2025 a partire dal 1° gennaio 2023 inserire alcuni adeguamenti al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – Tari, limitatamente agli obblighi di cui all'articolo 3 da approvarsi per gli effetti contestualmente al PEF sul quale incidono, come la scelta del quadrante di competenza dell'Ente territorialmente competente ovvero ATERSIR relativo allo standard di qualità di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto nel contratto di servizio e/o nella carta di qualità vigenti; ed in particolare agli articoli:

== Art. 1 (Istituzione del tributo) viene aggiunto il comma 7 in cui si prende atto che Atersir ha determinato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della citata deliberazione, in sede di prima applicazione del TQRIF (Testo unico per la regolazione qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) per tutte le gestioni dell'ambito territoriale Emilia Romagna il quadrante “SCHEMA I” della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF, fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigenti .

== Art. 9 (Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero autonomo) al comma 2 viene rettificato il termine per la presentazione della documentazione attestante i requisiti per usufruire dell'agevolazione per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero autonomo di alcune frazioni di rifiuti urbani dal 28 febbraio al 31 gennaio di ogni anno ed aggiunto sempre al comma 2 un ultimo periodo sulla modalità di presentazione e sui contenuti della suddetta documentazione.

== Art. 12 bis (Dichiarazione di uscita dal servizio) viene aggiunto il comma 1bis sulla modalità di presentazione e sui contenuti della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero per usufruire dell'esenzione della quota variabile della tariffa.

Dato atto che gli altri obblighi di cui alla citata deliberazione n. 15/2022 di ARERA, aventi efficacia dal 1° gennaio 2023, saranno previsti con adeguamenti regolamentari successivi se, come indicato da IFEL in data 6 aprile 2022 ne' *”La compatibilità tra i poteri regolatori di Arera e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni”* sarà formalmente chiarita la natura del potere regolatorio dell'Autorità in materia fiscale coperta da riserva di legge e di autonomia dei Comuni in forza della propria potestà regolamentare riconosciuta sempre dalla legge ovvero ne venga chiaramente espresso il valore di mera raccomandazione.

Dato atto:

- che, come per gli anni precedenti, i coefficienti di produzione rifiuti kb, per la determinazione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, sono fissati entro i limiti previsti dal D.P.R. 158/99 in modo da attenuare gli incrementi tariffari eccessivi sui nuclei familiari più numerosi, e che il coefficiente ka, per il calcolo della quota fissa, è quello fissato dal D.P.R. 158/99 per il Nord Italia;

- che, come per gli anni precedenti, i coefficienti kc e kd per il calcolo, rispettivamente, della quota fissa e della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, sono stabiliti tenendo conto dei criteri e degli indicatori della produttività rifiuti già applicati con i precedenti prelievi e quindi anche in deroga rispetto ai limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/99 per alcune categorie di utenza, per attenuare eventuali eccessivi aumenti o diminuzioni tariffarie, nel rispetto dell'obbligo di procedere alla copertura integrale dei costi e comunque in attesa di nuovi criteri di calcolo previsti, ma non ancora normati dall'art. 238 - comma 6 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 (T.U. sulle Norme Ambientali);

Viste la Legge 147/2013, art. 1, comma 652 e comma 659, lettera e-bis) e la L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4 relative alle attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e alla devoluzione di beni alimentari e non;

In considerazione delle risultanze del PEF 2022-2025 si confermano le tariffe approvate nell'anno 2021 con propria deliberazione n. 38 del 29/06/2021, come riportate anche nella propria deliberazione n. 37/2021 di cui alla Tabella Allegato A) al Regolamento TARI per quanto riguarda le utenze domestiche - e alla Tabella Allegato B) al Regolamento TARI per quanto riguarda le utenze non domestiche;

Considerato che, a seguito del perdurare della difficile situazione economica legata alla emergenza Covid-19, che ha inciso sul tessuto economico e sociale modenese, occorre continuare a sostenere sia le famiglie che la ripresa nella fase delicata della ripartenza del sistema produttivo;

Ritenuto di disporre per l'anno 2022 agevolazioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria da applicare alla quota variabile della tariffa, da riconoscere sia alle utenze domestiche che non domestiche, nella misura di €1.523.743,28 cui aggiungere il bonus rifiuti per le utenze domestiche disagiate e le agevolazioni ordinarie relative alla raccolta differenziata e alla rinuncia ai dispositivi elettronici per il gioco d'azzardo, demandando alla Giunta comunale la definizione puntuale delle agevolazioni secondo le linee d'indirizzo indicate nel dispositivo;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, e del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, espressa in sede istruttoria, del Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott. Davide Manelli;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 25/05/2022;

D e l i b e r a

1) di prendere atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022 / 2025 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Modena comprendente il PEF del

Comune di Modena, validato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 46 del 17.5.2022, previo parere del Consiglio Locale di Modena, come risultante dalla sintesi riepilogativa pervenuta da Atersir e allegata come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato F);

2) di definire la TARI solo per l'annualità 2022, in considerazione delle possibili modificazioni che possono intervenire rispetto alla definizione del tributo a valere sulle annualità future, nel seguente modo:

	PEF 2022 E MONTANTE TARIFFARIO	importo
+	MTR ARERA = PEF TARI 2022 (ET a- max)	36.582.913,93
-	contributo MIUR	129.374,30
-	Proventi recupero evasione	
-	Altri proventi da sanzioni	
-	altre entrate/contributi	
-	Differenza positiva tra bollettato emesso e (ET a- max)	
=	MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR-2 ARERA	36.453.593,63

3) di dare atto che il valore del PEF calcolato con il nuovo metodo tariffario (MTR-2) Arera include, tra l'altro:

= i costi sostenuti dal Comune per l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti del servizio rifiuti, incluso il valore dell'IVA apposta dal gestore al momento della fatturazione del servizio erogato;

= gli eventuali importi riconosciuti dal Fondo Solidarietà Terremoto, Fondo Incentivante ex LR 16/2015 e l'eventuale contributo Fondo ex LR 16/2015 – Linea finanziamento B;

= per l'anno 2022 il contributo di € 129.374,30 che, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31 del 28/02/2008, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde al Comune per gli oneri delle istituzioni scolastiche statali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, un importo determinato annualmente in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica e, in attuazione del punto 5 dell'Accordo Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenuto conto della percentuale di raccolta differenziata del comune;

4) di dare atto delle modalità di copertura all'interno delle risorse comunali:

PEF 2022 E MONTANTE TARIFFARIO	importo
MTR ARERA = PEF TARI 2021 (ET a- max) (A)	36.582.913,93
contributo MIUR (B)	129.374,30
Proventi recupero evasione	
Altri proventi da sanzioni	
altre entrate/contributi	
Differenza positiva tra bollettato emesso e (ET a- max)	
AVANZO VINCOLATO (VDL) TARI DA GESTIONE ANNO 2021 (C)	€ 1.048.228,12
AVANZO ACCANTONATO TARI FR-2020-08 (D)	€ 1.000.000,00

RISORSE BILANCIO COMUNE A COPERTURA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ORDINARIE VIGENTI ANCHE NEL 2021 (E)	156.000,00
MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF al netto agevolazioni tariffarie/altre entrate Comune (A-B-C-D-E)	€ 34.249.311,51

5) di dare atto che il succitato Piano Finanziario 2022, deliberato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, deve essere integrato dalle seguenti voci, al fine della definizione del Piano Economico Finanziario (PEF 2022) da coprire con le entrate della Tassa sui Rifiuti (TARI):

	TARI	importo
	MONTANTE TARIFFARIO necessario per coprire costi PEF come risultanti da metodo MTR ARERA (A)	36.453.593,63
+	agevolazioni da riconoscere a utenze domestiche non disagiate (B)	767.196,63
+	agevolazioni da riconoscere a utenze domestiche disagiate (C)	287.742,00
+	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI utenze domestiche (D)	240.000,00
=	ABI aggiornata a marzo 2022, attualizzazione base imponibile TARI da banca dati HERA (E=A+B+C+D)	37.748.532,26
	ALTRE AGEVOLAZIONI NON COPERTE DAL PEF E COPERTE DAL BILANCIO COMUNALE:	
	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER INCENTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI utenze non domestiche (F)	150.000,00
	AGEVOLAZIONI TARI A ESERCENTI PER RINUNCIA DISPOSITIVI ELETTRONICI GIOCHI D'AZZARDO" (G)	6.000,00
	AGEVOLAZIONI DA RICONOSCERE A UTENZE NON DOMESTICHE (H)	€ 756.546,65
	GETTITO TARI 2022 STIMATO AL NETTO AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/INCENTIVI NON COPERTI DAL PEF = PEF ATERSIR – ALTRE AGEVOLAZIONI NON COPERTE DAL PEF = I= (A-F-G-H)	€ 35.541.046,98
	GETTITO TARI 2022 STIMATO AL NETTO AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI/INCENTIVI COPERTE E NON COPERTE DAL PEF = BOLLETTATO PREVISTO = L = (I-B-C-D)	34.246.108,35
	TOTALE AGEVOLAZIONI DA RICONOSCERE	2.207.485,98
	DI CUI A CARICO PEF	1.294.938,63
	DI CUI NON A CARICO PEF	912.546,95
	MINORI ENTRATE RISPETTO ALL'ASSESTATO 2022 VARIAZIONE N°4	-151.477,95
	MAGGIORI SPESE RISPETTO ALL'ASSESTATO 2022 VARIAZIONE N° 4	+1.896.750,17
	SALDO DA FINANZIARE	2.048.228,12
	DI CUI FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO TARI	1.048.228,12
	DI CUI FINANZIATO CON APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO TARI	1.000.000,00

--	--	--

6) di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 così come descritto nei seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

A) variazioni entrata e spesa nella parte corrente del bilancio:

- sull'esercizio 2022 in entrata per euro 1.896.850,00 con applicazione di avanzo per euro 2.048.228,12 di cui avanzo accantonato per euro 1.000.000,00 e avanzo vincolato per euro 1.048.228,12 e in spesa per euro 1.896.850,00;
- sull'esercizio 2023 in entrata e spesa nessuna variazione
- sull'esercizio 2024 in entrata e spesa nessuna variazione

7) di dare atto che sono assicurati gli equilibri di bilancio di competenza, di cassa e la congruità della quota di avanzo al 31/12/2021 applicata sull'esercizio 2022 come risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione di seguito elencati:

B) prospetto attestante il permanere degli equilibri di bilancio;

C) verifica del saldo di cassa: la variazione di cassa conseguente alla variazione di bilancio porta il saldo finale di cassa presunto ad un importo comunque positivo;

D) Avanzo al 31/12/2021 applicato nell'esercizio 2022

8) di approvare, per le motivazioni descritte in premessa qui interamente richiamate, gli adeguamenti al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti TARI" - da ultimo modificato con propria deliberazione n. 37 del 29.06.2021 - come riportato nell'Allegato E) alla presente deliberazione relativamente agli obblighi di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 15 del 18/01/2022 da approvarsi per i loro effetti contestualmente al PEF 2022-2025 su cui incidono, e qui brevemente indicati:

== Art. 1 - Istituzione del tributo,

viene aggiunto il comma 7 sulla scelta dell'ente territorialmente competente Atersir, in sede di prima applicazione del TQRIF, (Testo unico per la regolazione qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) per tutte le gestioni dell'ambito territoriale Emilia Romagna del quadrante "SCHEMA I" della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF, fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigenti.

== Art. 9 - Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero autonomo

viene rettificato il termine, di cui al comma 2, per la presentazione della documentazione attestante i requisiti per usufruire dell'agevolazione per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero autonomo di alcune frazioni di rifiuti urbani dal 28 febbraio al 31 gennaio di ogni anno e viene aggiunto sempre al comma 2 un ultimo periodo sulla modalità di presentazione e sui contenuti della suddetta documentazione.

== Art. 12 bis - Dichiarazione di uscita dal servizio

viene aggiunto il comma 1bis sulla modalità di presentazione e sui contenuti della documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero per usufruire dell'esenzione della quota variabile della tariffa.

dando atto che gli altri obblighi di cui alla citata deliberazione n. 15/2022 di ARERA, aventi efficacia dal 1° gennaio 2023, saranno previsti con adeguamenti regolamentari successivi se, come indicato da IFEL in data 6 aprile 2022 ne' "La compatibilità tra i poteri regolatori di Arera e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni" sarà formalmente chiarita la natura del potere regolatorio dell'Autorità in materia fiscale coperta da riserva di legge e di autonomia dei Comuni in forza della propria potestà regolamentare riconosciuta sempre dalla legge ovvero ne venga chiaramente espresso il valore di mera raccomandazione.

9) di confermare le tariffe approvate nell'anno 2021 con propria deliberazione n. 38 del 29/06/2021, come riportate anche nella propria deliberazione n. 37/2021 e riportate alla Tabella Allegato A) al

Regolamento TARI - per quanto riguarda le utenze domestiche - e alla Tabella Allegato B) al Regolamento TARI - per quanto riguarda le utenze non domestiche;

10) di disporre per l'anno 2022 agevolazioni straordinarie imputabili all'emergenza COVID 19 da riconoscere alle utenze domestiche e non domestiche, nonché di confermare il bonus rifiuti da riconoscere alle utenze domestiche disagiate, nella misura massima di € 1.811.485,28 demandando alla Giunta comunale la definizione puntuale delle agevolazioni secondo i seguenti indirizzi:

== agevolazioni tariffarie utenze non domestiche: riduzione della quota variabile per le categorie individuate dal regolamento TARI,

== agevolazioni tariffarie utenze domestiche disagiate: conferma del bonus rifiuti introdotto già nel 2020, per la generalità delle utenze una riduzione commisurata ad un importo pro-capite compatibile con le risorse finanziarie disponibili;

== agevolazioni tariffarie utenze domestiche non disagiate: riduzione della quota variabile

== il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie di cui ai punti precedenti è da intendersi come limite complessivo per le utenze non domestiche e domestiche, dando atto che gli importi sopra indicati, distinti per utenze domestiche e non domestiche, potranno essere suscettibili di modifiche nella fase attuativa:

== le agevolazioni tariffarie dovranno essere applicate in detrazione alle bollette da emettere entro il 30/9/2022;

11) di confermare le agevolazioni tariffarie da riconoscere per i conferimenti differenziati dei rifiuti, per un importo massimo presunto di € 390.000,00, e per le rinunce dei pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare "slot machine", per un importo massimo presunto di € 6.000,00;

12) di dare atto che, ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 i costi previsti nel PEF. per l'anno 2022 risultano inferiori al costo standard complessivo del servizio rifiuti;

13) di dare atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022 trova conferma di disponibilità come segue:

Parte entrata:

37.748.532,26	importo complessivo Tassa Rifiuti 2022	capitolo E/740
5.468,04	Quota dello 0,30% del 5% di addizionale provinciale di spettanza del Comune	capitolo E/760
129.374,30	contributo MIUR scuole statali	capitolo E/1393
150.000,00	addizionale provinciale 5% su pagamenti diversi da PAGOPA e F24.	capitolo E/5490

Parte spesa:

€ 33.842.568,09	corrispettivo SGRU utenze domestiche e non domestiche	capitolo U/14429 art. 1
€ 150.068,67	corrispettivo per il servizio di gestione rifiuti - avanzo vincolato tari	capitolo U/14429 art 28

129.374,30	corrispettivo SGRU scuole statali	capitolo U/7150 art. 1
34.122.011,05	TOTALE CORRISPETTIVO SGRU	
€ 829.314,46	corrispettivo Servizio di riscossione del tributo	capitolo U/4356 art. 1
€ 5.065.853,03	Fondo crediti di dubbia esigibilità	capitolo U/20825 art. 1
240.000,00	Fondo per incentivi conferimenti differenziati dei rifiuti presso i Centri di raccolta utenze domestiche e non domestiche	capitolo U/11218 art. 1
150.000,00	Fondo per incentivi conferimenti differenziati dei rifiuti presso i Centri di raccolta utenze non domestiche e agevolazioni previste nell'allegato E al Regolamento TARI (art. 9 commi 3, 5, 7, 8)	capitolo U/11218 art. 1
6.000,00	Fondo per agevolazioni Utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare "slot machine" previste nell'allegato E al Regolamento TARI (art. 9 comma 9)	capitolo U/11218 art. 3
5.468,04	Quota dello 0,30% del 5% di addizionale provinciale di spettanza del Comune	capitolo U/ 21102 art. 1
150.000,00	addizionale provinciale 5% su pagamenti diversi da PAGOPA e F24	capitolo U/28624
€ 372.827,65	agevolazioni tari per utenze domestiche finanziato da avanzo accantonato (VAC)	capitolo U/20040 art 26
€ 627.172,35	agevolazioni tari per utenze NON domestiche finanziato da avanzo accantonato (VAC)	capitolo U/20038 art 26
€ 287.742,00	agevolazioni tari per utenze domestiche disagiate finanziato da avanzo vincolato (VDDL)	capitolo U/20040 art 28
€ 394.368,98	agevolazioni tari per utenze domestiche NON disagiate finanziato da avanzo vincolato (VDDL)	capitolo U/20040 art 30
€ 129.374,30	agevolazioni tari per utenze NON domestiche finanziato da avanzo vincolato (VDDL)	capitolo U/20038 art 28

14) di dare altresì atto che i fondi sopra citati, di € 150.000,00, per riconoscimento incentivi ai conferimenti differenziati dei rifiuti presso i Centri di raccolta delle utenze non domestiche e per le agevolazioni previste nell'allegato E al Regolamento TARI (art. 9 commi 3, 5, 7, 8), e di € 6.000,00 per il riconoscimento delle agevolazioni alle utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare "slot machine" e simili previste nell'allegato E al Regolamento TARI (art. 9 comma 9) sono finanziati con risorse proprie della Amministrazione;

15) di stabilire che con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare le risorse necessarie

16) di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà inviata, secondo le modalità e i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

VARIAZIONE n.4 - MAGGIO 2022

Delibera di Consiglio n. /2022 - Proposta n.1565 del 23//05/2022

Allegato A

Variazioni entrata - spesa parte corrente del bilancio

Prospetto per unità di voto del Consiglio Comunale

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Variazioni							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Variazioni							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Variazioni	2.048.228,12						
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Variazioni							
. Tipologia 1.1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni Var.di cassa	99,83 99,83	149.467,74 149.467,74					
	Totale Titolo 1	Variazioni Var.di cassa	99,83 99,83	149.467,74 149.467,74					
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Variazioni							
. Tipologia 1.1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni Var.di cassa		2.010,21 2.010,21					
	Totale Titolo 2	Variazioni Var.di cassa		2.010,21 2.010,21					
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	2.048.327,95 99,83	151.477,95 151.477,95					
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	1.896.850,00	-151.378,12					

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	Var.di comp.								
		Saldo								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	Var.di comp.								
		Saldo								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Var.di comp.	2.048.228,12							
		Saldo	2.048.228,12							
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Var.di comp.	99,83	149.467,74						
		Var.di cassa	99,83	149.467,74						
	SALDO	Var.di comp.		-149.367,91						
		Var.di cassa		-149.367,91						
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Var.di comp.		2.010,21						
		Var.di cassa		2.010,21						
	SALDO	Var.di comp.		-2.010,21						
		Var.di cassa		-2.010,21						
	TOTALE TITOLI	Var.di comp.	99,83	151.477,95						
		Var.di cassa	99,83	151.477,95						
	SALDO	Var.di comp.		-151.378,12						
		Var.di cassa		-151.378,12						
	TOTALE GENERALE	Var.di comp.	2.048.327,95	151.477,95						
		Var.di cassa	99,83	151.477,95						
	SALDO	Var.di comp.	1.896.850,00							
		Var.di cassa		-151.378,12						

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI							
			ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024			
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	99,83	42.735,00						
		Var.di cassa	99,83	42.735,00						
	Totale Programma 4	Variazioni	99,83	42.735,00						
		Var.di cassa	99,83	42.735,00						
	Totale Missione 1	Variazioni	99,83	42.735,00						
		Var.di cassa	99,83	42.735,00						
Missione 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
. Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		2.010,21						
		Var.di cassa		2.010,21						
	Totale Programma 2	Variazioni		2.010,21						
		Var.di cassa		2.010,21						
	Totale Missione 4	Variazioni		2.010,21						
		Var.di cassa		2.010,21						
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
. Programma 3	RIFIUTI									
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.961.553,95							
		Var.di cassa	1.961.553,95							

ELENCO VARIAZIONI USCITE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI						
			ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024		
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
	Totale Programma 3	Variazioni Var.di cassa	1.961.553,95 1.961.553,95						
	Totale Missione 9	Variazioni Var.di cassa	1.961.553,95 1.961.553,95						
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI								
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'								
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni Var.di cassa		20.058,57					
	Totale Programma 2	Variazioni Var.di cassa		20.058,57					
	Totale Missione 20	Variazioni Var.di cassa		20.058,57					
	TOTALE GENERALE	Variazioni Var.di cassa	1.961.653,78 1.961.653,78	64.803,78 44.745,21					
	SALDO	Variazioni Var.di cassa	1.896.850,00 1.916.908,57						

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Var.di comp. di cui FPV	1.961.653,78	64.803,78				
	SALDO	Var.di cassa Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	1.961.653,78 1.896.850,00	44.745,21				
	TOTALE TITOLI	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	1.961.653,78 1.961.653,78	64.803,78 44.745,21				
	TOTALE GENERALE	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	1.961.653,78 1.961.653,78	64.803,78 44.745,21				
	SALDO	Var.di comp. di cui FPV Var.di cassa	1.896.850,00 1.916.908,57					



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

VARIAZIONE n.4 - MAGGIO 2022

Delibera di Consiglio n. /2022 - Proposta n. 1565 del 23/05/2022

Allegato B

Verifica del permanere degli equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			127.772.210,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		22.056.521,66	2.022.799,49	497.906,02
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		245.969.038,84	234.536.227,28	234.029.798,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		275.690.780,33	233.774.772,95	231.755.907,95
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			2.022.799,49	497.906,02	0,00
• fondo crediti di dubbia esigibilità			18.089.832,45	18.402.303,91	18.441.337,82
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		818.574,50	834.253,82	821.796,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-8.483.794,33	1.950.000,00	1.950.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		10.630.778,71	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		2.146.984,38	1.950.000,00	1.950.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	3.835.812,25	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	39.000.083,14	337.823,40	226.866,58
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	212.769.278,80	39.252.256,00	6.697.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.146.984,38	1.950.000,00	1.950.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	257.752.158,57	41.540.079,40	8.874.366,58
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>337.823,40</i>	<i>226.866,58</i>	<i>170.800,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		10.630.778,71		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-10.630.778,71	0,00	0,00



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

VARIAZIONE n.4 - MAGGIO 2022

Delibera di Consiglio n. /2022 - Proposta n. 1565 del 23/05/2022

Allegato C

Verifica del saldo di cassa

ENTRATE	CASSA 2022	SPESE	CASSA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	127.772.210,29		
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155.145.424,61	Titolo 1 – Spese correnti	307.154.941,45
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	46.966.953,62		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	61.580.895,23		
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	241.874.629,95	Titolo 2 – Spese in conto capitale	273.627.972,17
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.599.053,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Totale entrate finali	507.166.956,41	Totale spese finali	580.782.913,62
Titolo 6 – Accensione di prestiti	4.991.278,08	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	818.574,50
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	57.895.626,68	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	58.741.495,19
Totale titoli	570.053.861,17	Totale titoli	640.342.983,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	697.826.071,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	640.342.983,31
Fondo di cassa finale presunto	57.483.088,15		



**Comune
di Modena**

**Risorse Finanziarie e Patrimoniali
Ufficio Bilancio e Investimenti**

VARIAZIONE n.4 - MAGGIO 2022

Delibera di Consiglio n. /2022 - Proposta n. 1565 del 23/05/2022

Allegato D

Avanzo al 31/12/2021 applicato nell'esercizio 2022

Avanzo di parte capitale al 31/12/2021 e applicazioni nell'esercizio 2022:	Avanzo al 31/12/2021	Applicato al bilancio di previsione	Applicato in 3° var. bilancio	Applicato in 4° var. bilancio (TARI)	Totale avanzo applicato post variazione (*)	Avanzo al 31/12/2021 disponibile
AVANZO VINCOLATO, ACCANTONATO E DISPONIBILE	109.238.030,55	6.456.047,35	2.126.503,24	2.048.228,12	10.630.778,71	98.607.251,84
AVANZO VINCOLATO E ACCANTONATO (ALLEGATO A/2 + A/1)	99.971.419,55	6.456.047,35	2.126.503,24	2.048.228,12	10.630.778,71	89.340.640,84
AVANZO VINCOLATO (ALLEGATO A/2)	17.410.470,50	5.856.047,35	1.335.103,66	1.048.228,12	8.239.379,13	9.171.091,37
<i>Vincoli derivanti dalla legge (l):</i>	11.572.430,61	3.293.092,64	321.704,97	1.048.228,12	4.663.025,73	6.909.404,88
SALARIO ACCESSORIO	1.760.618,09	1.760.618,09			1.760.618,09	0,00
QUIESCENZA	262.500,00		112.500,00		112.500,00	150.000,00
PROCURATORIE	183.905,02	168.543,00	15.362,02		183.905,02	0,00
VACANZA CONTRATTUALE	4.410.000,00				0,00	4.410.000,00
FONDO INCENTIVI DESTINATO AL TRATTAMENTO ECONOMICO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE	118.000,00				0,00	118.000,00
FONDO INCENTIVI DESTINATO AL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEL PERSONALE (a Sbilancio in base a specifiche disposizioni di legge)	211.000,00		170.800,00		170.800,00	40.200,00
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	3.095.791,52	1.337.747,17			1.337.747,17	1.758.044,35
RISTORO IN ENTRATA 2021 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	68.357,03				0,00	68.357,03
FONDO INNOVAZIONE GENERATO DA AFFIDAMENTI IN PARTE CORRENTE (CAP. E. 3512)	21.162,56		21.162,56		21.162,56	0,00
FONDO INNOVAZIONE GENERATO DA AFFIDAMENTI IN PARTE CORRENTE PER PARTE CAPITALE (CAP. E. 3513) (a Sbilancio in base a specifiche disposizioni di legge)	26.184,38	26.184,38			26.184,38	0,00
FONDO INNOVAZIONE GENERATO DA INTERVENTO ROTATORIA VIA DELLO ZODIACO (CAP. E. 3547)	1.880,39		1.880,39		1.880,39	0,00
TARI - SALDO ACCERTAMENTI / STANZIAMENTI (CAP. E. 740/0)	1.048.228,12			1.048.228,12	1.048.228,12	0,00
RIMBORSO ONERI DI GARA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE	348.812,00				0,00	348.812,00
SANZIONI RELATIVE A ORDINANZA ANTIALCOOL E GIOCO D'AZZARDO (CAP. U. 968/5)	8.520,50				0,00	8.520,50
SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI RELATIVE AI RIFIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO ATERSIR 340/2018 SANZIONI GEL GEV SULLA RACCOLTA RIFIUTI	7.471,00				0,00	7.471,00
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti (t):</i>	5.838.039,89	2.562.954,71	1.013.398,69	0,00	3.576.353,40	2.261.686,49
AVANZO ACCANTONATO (ALLEGATO A/1) cui:	82.560.949,05	600.000,00	791.399,58	1.000.000,00	2.391.399,58	80.169.549,47
ACCANTONAMENTO FONDO PERDITE PARTECIPATE	1.945.082,56	600.000,00			600.000,00	1.345.082,56
ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO	6.708.203,98		36.000,00		36.000,00	6.672.203,98
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E SPESE IMPREVISTE	18.561.430,62		755.399,58	1.000.000,00	1.755.399,58	16.806.031,04
INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	15.321,27				0,00	15.321,27
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ di cui:	55.330.910,62				0,00	55.330.910,62
FCDE SU PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	20.248.597,80				0,00	20.248.597,80
FCDE ICI ARRETRATA	10.764.086,52				0,00	10.764.086,52
FCDE SU PROVENTI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	318.814,54				0,00	318.814,54
FCDE SU PROVENTI TARES	18.911.923,17				0,00	18.911.923,17
FCDE SU ENTRATE DIVERSE	5.068.829,99				0,00	5.068.829,99
FCDE SU CANONE UNICO	18.658,60				0,00	18.658,60
AVANZO DISPONIBILE	9.266.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266.611,00

Avanzo di parte capitale al 31/12/2021 e applicazioni nell'esercizio 2022:	Avanzo al 31/12/2021	Applicato al bilancio di previsione:	Applicato in 3° var. bilancio	Applicato in 4° var. bilancio (TARI)	Totale avanzo applicato post variazione (*)	Avanzo al 31/12/2021 disponibile
AVANZO DESTINATO E VINCOLATO AGLI INVESTIMENTI (ALLEGATO A/3 + A/2)	11.848.541,34	3.427.112,65	408.699,60	0,00	3.835.812,25	8.012.729,09
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI (ALLEGATO A/3):	1.234.442,87	0,00	408.699,60	0,00	408.699,60	825.743,27
AVANZO DESTINATO ANNO PRECEDENTE	1.234.442,87		408.699,60		408.699,60	825.743,27
AVANZO VINCOLATO (ALLEGATO A2):	10.614.098,47	3.427.112,65	0,00	0,00	3.427.112,65	7.186.985,82
<u>Vincoli derivanti dalla legge (l) di cui:</u>	5.035.775,15	59.743,05	0,00	0,00	59.743,05	4.976.032,10
TITOLI ABILITATIVI	1.754.962,30				0,00	1.754.962,30
ACCANTONAMENTO 10%	789.757,68				0,00	789.757,68
ESCUSSIONI FIDEJUSSIONI	279.753,18				0,00	279.753,18
VINCOLI DA ALIENAZIONI ALLOGGI LOCAZIONE A TERMINE, ALLOGGI ERP / ERS	1.388.983,29	54.300,00			54.300,00	1.334.683,29
FONDO PER L'INNOVAZIONE	281,80				0,00	281,80
ONERI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE	767.200,23	5.443,05			5.443,05	761.757,18
PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	54.836,67				0,00	54.836,67
<u>Vincoli derivanti da trasferimenti (t) di cui :</u>	4.136.196,75	2.216.619,60	0,00	0,00	2.216.619,60	1.919.577,15
CONTRIBUTI UE	1.761,63				0,00	1.761,63
CONTRIBUTI DA STATO	347.193,41	15.000,00			15.000,00	332.193,41
CONTRIBUTI DA REGIONE	2.258.018,71	1.255.339,04			1.255.339,04	1.002.679,67
LASCITI TESTAMENTARI	267.533,88	176.844,16			176.844,16	90.689,72
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO	822.176,85	395.931,30			395.931,30	426.245,55
TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI DIVERSI	439.512,27	373.505,10			373.505,10	66.007,17
<u>Vincoli derivanti da finanziamenti (f)</u>	31.548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31.548,05
ECONOMIE DERIVANTI DA MUTUI PER VIABILITA' FINANZIATI IN ANNI PRECEDENTI	31.548,05				0,00	31.548,05
<u>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)</u>	1.410.578,52	1.150.750,00	0,00	0,00	1.150.750,00	259.828,52
STADIO BRAGLIA FINANZIATO DA TITOLI ABILITATIVI	272.850,00	272.850,00			272.850,00	0,00
EX AMCM FINANZIATO DA TITOLI ABILITATIVI	536.500,00	536.500,00			536.500,00	0,00
SCUOLE SIGONIO FINANZIATO DA ACC.TO 2021/1415 COD. FIN. 91	259.828,52				0,00	259.828,52
SOPPALCO ARCHIVIO STORICO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	24.000,00	24.000,00			24.000,00	0,00
BIKE TO WORK FINANZIATO DA AVANZO LIBERO	317.400,00	317.400,00			317.400,00	0,00
<u>Altri vincoli (v)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.D.	0,00				0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DESTINATO (ALLEGATO A1)	746.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	746.643,54



COMUNE DI MODENA
Settore Risorse finanziarie e Affari istituzionali
Ufficio Tributi
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 24/07/2014 successivamente modificato con:

Deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 27/07/2015;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/04/2016;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/03/2017;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 22/02/2018;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29/06/2021;

Deliberazione del Consiglio comunale n. del

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Istituzione del tributo
- ART. 2 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria
- ART. 3 – Esclusioni dal tributo
- ART. 4 – Commisurazione della tariffa del tributo
- ART. 5 – Determinazione della superficie imponibile
- ART. 6 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- ART. 7 – Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
- ART. 8 – Riduzioni ed esenzioni tariffarie
- ART. 9 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero
- ART. 9 bis – Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione dibeni alimentari e non
- ART. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
- ART. 11 – Tributo giornaliero
- ART. 12 – Dichiarazioni
- ART. 12 bis – Dichiarazione di uscita dal servizio
- ART. 13 – Decorrenza del tributo
- ART. 14 – Riscossione, accertamenti e rimborsi
- ART. 15 – Sanzioni
- ART. 16 – Disposizioni finali

ALLEGATI:

- ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti
- ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti
- ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
- ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli art. 7 – 8 – 9 - 10
- ALLEGATO F - Riduzioni e Agevolazioni tariffarie per il conferimento differenziato dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 9, comma 4
- ALLEGATO G - Tabella di Conversione Codice Ateco

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Istituzione del tributo

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 come modificato dal Dlgs n. 116/20, avviati allo smaltimento è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo le disposizioni dell'art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni (richiamata nei successivi articoli come L. 147/2013), con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il tributo è determinato secondo i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al regolamento approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi afferenti ai servizi di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
3. L'attività di gestione dei suddetti rifiuti, qualificata di servizio di "pubblico interesse" svolta in regime di privativa pubblica dalla normativa vigente, comprende le varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale dei rifiuti, ed è disciplinata per quanto compatibile dal Regolamento dell'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena per la gestione dei rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 – agenzia soppressa con LR n.23 del 2011 e le cui attività sono state trasferite ad ATERSIR - adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
4. Si applica, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art.19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019. Il Tributo commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale TARI dovuto per le aree assoggettabili è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia ed è versato direttamente alla Provincia, ai sensi delle disposizioni del DM 31 luglio 2020 e DM 21 ottobre 2020, dai prestatori di servizi di pagamento.
5. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come previsto dai commi 682 e 702 dell'art. 1 della L. 147/2013.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
7. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A) del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani della Deliberazione 18 gennaio 2022 di ARERA, Atersir ha determinato, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna "gestione", dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA 1 della matrice di cui alla tabella allegata al TQRIF e fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o carta della qualità vigente che devono essere in ogni caso garantiti.

ART. 2 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani prodotti dagli esercenti le attività indicate nell'Allegato L-quinquies, aventi i codici EER indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il caso di possesso di un locale o area non effettivamente utilizzati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dalla legge cui si fa, in ogni caso, rinvio.

2. I locali e le aree si presumono posseduti, occupati o detenuti e quindi soggetti al tributo, anche ai fini degli accertamenti, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc..) o dalla data desumibile da atti (iscrizioni, licenze, ecc..) o fatti (arredi, presenza di macchinari, attrezzature, ecc..) comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, finché queste condizioni permangono e salvo prova contraria e documentata.

3. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. E' tenuto al pagamento del tributo:

- per le abitazioni e le relative pertinenze, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di occupazione dei locali, ovvero abbia sottoscritto la denuncia ai fini della tassa sui rifiuti e servizi. Nel caso in cui in una abitazione nessuno abbia posto la residenza né presentato la dichiarazione, l'accertamento viene fatto nei confronti del possessore;
- per i locali di uso abitativo e relative pertinenze, affittati in modo occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno, il tributo è dovuto dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento del bene o dal gestore dell'attività di affittacamere. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale;
- per i locali non ad uso abitativo e le aree scoperte, in cui si producono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 e simili agli urbani indicati nell'Allegato L- quater al D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, il titolare dell'attività o la persona giuridica attraverso il legale rappresentante, ovvero il soggetto che occupa o gestisce detiene tali superfici; per i centri commerciali integrati e per le multiproprietà il tributo è dovuto dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali e le aree scoperte d'uso comune;
- per le organizzazioni prive di personalità giuridica il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con tutti i soci.

ART. 3 –Esclusioni dal tributo

1. Non sono assoggettati al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L- quater al D.Lgs 152/2006, per la loro natura, o per il particolare uso cui

sono stabilmente destinati - o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità .

2. Non sono quindi soggette alla tariffa rifiuti:

a) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici;

b) le scale, gli androni e le altre parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, ma resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

c) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono invece soggetti al tributo i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a: spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta di accesso e simili;

d) le unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze;

e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che l'esclusione del tributo è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

f) i locali e fabbricati in cui si esercitano attività agricole, agro-industriali, allevamento e pesca, silvicoltura e/o a queste connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c., i locali di servizio ai fondi rustici o all'attività agricola, nonché le relative aree accessorie o cortilive, se produttivi di rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006;

g) le aree della produzione e i magazzini di materie prime e di merci ad essa funzionalmente ed esclusivamente connessi, delle attività industriali con capannoni di produzione in cui si producono rifiuti speciali, ai sensi del Dlgs n. 116/2020.

h) i porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;

i) gli edifici o locali adibiti al culto;

j) le sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

k) le aree adibite in via esclusiva ad aree di manovra, transito e sosta gratuita dei veicoli, marciapiedi e aree intercluse da stabile recinzione esterna;

l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili , ad eccezione delle aree scoperte operative nonché le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ivi compresi balconi e terrazze esterne e scoperte e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

n) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, come definite dall'art. 31 lett. l) del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili agli urbani" nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena adibite ad attività sanitaria e produttive di rifiuti diversi da quelli urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett b) ter D.Lgs. 152/2006:

1- laboratorio;

- 2- sale operatorie;
- 3- ambulatori;
- 4- reparti di terapia intensiva o comunque soggette a isolamento;
- 5- sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- 6- servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto 5.

3. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sostiene integralmente le relative spese di funzionamento.

ART. 4 – Commisurazione della tariffa del tributo

1. Il Consiglio Comunale approva annualmente, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 – sulla base del piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana e preliminarmente approvato da ATERSIR, quale autorità competente ai sensi della legge regionale n. 23/2011 – la tariffa per ogni singola categoria d'utenza entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione o nel diverso termine previsto per legge. Nella predisposizione del piano finanziario le voci di costo del servizio non di competenza del gestore del servizio di raccolta e smaltimento, come i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, gli accantonamenti per perdite su crediti, vengono raccolte e inserite nel piano finanziario.
2. Il Consiglio Comunale provvede altresì a determinare i coefficienti e gli indici di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e di cui agli allegati A e B del regolamento.
3. La tariffa, ai sensi del D.P.R. 158/1999, si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e di una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; è commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare.
5. Il criterio di classificazione delle utenze ai fini della definizione della tariffa si basa sulla attività prevalente e/o sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte come specificato nei punti successivi. Sino a che non siano operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la tariffa è determinata in base ai coefficienti introdotti dal DPR. n.158/1999, tenendo conto delle specificità locali, monitoraggi o studi di settore.
6. In osservanza dell'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999, alle utenze domestiche viene applicata una agevolazione generale nella ripartizione dei costi del servizio, secondo criteri razionali definiti annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
7. Il criterio di classificazione delle utenze non domestiche si basa sulla attività economica prevalentemente svolta nei locali e nelle aree scoperte, tenuto conto della certificazione della CCIAA, della Tabella di conversione dei codici ATECO nelle categorie tariffarie approvata con il presente Regolamento TARI all'Allegato G o di quanto certificato da altri Organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. Nel caso di più attività economiche svolte nell'ambito dello stesso locale o area scoperta, produttive di rifiuti urbani o simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente o, in mancanza, sulla base dell'attività effettivamente esercitata.
9. Nel caso di più attività economiche svolte in locali fisicamente distinti l'uno dall'altro, ad ogni locale si applica la tariffa corrispondente all'attività svolta.
10. Qualora una parte della superficie delle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, a tale superficie si applica la tariffa prevista per l'attività; se la superficie non è distinguibile si applica la tariffa delle utenze domestiche.
11. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche, quali le classi ed i relativi coefficienti, sono riportati negli Allegati A e B al presente Regolamento.
12. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell'elenco allegato B, viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

ART. 5 – Determinazione della superficie imponibile

1. La superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, Be C), dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-quater del Dlgs n. 152/2006, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, è costituita, ai sensi dei commi 645 e 646 dell'art. 1 della L. 147/2013, dalle superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il soggetto passivo o responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 12, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. La superficie imponibile degli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e delle aree scoperte è, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della L. 147/2013, quella calpestabile, misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

3. La superficie da conteggiare ai fini della tariffa è espressa in metri quadrati. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto se la frazione di metro quadrato è uguale o inferiore a 0,50, per eccesso se la frazione è superiore a 0,50.

4. **Per le utenze domestiche** sono computate le superfici tanto dei vani principali che dei vani accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, vano scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, garages, lavanderie, portici, serre pavimentate, disimpegni, ecc.). La superficie dei locali ad uso cantine, ripostigli, legnaie, sottotetti e simili è computata limitatamente alla parte di tali locali con altezza superiore a m. 1,50.

5.

5. **Per le utenze non domestiche** sono computate le superfici dei locali principali o di servizio (ivi compresi uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere magazzini e depositi ecc...) in cui si producono

rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'Allegato L-Quater del Dlgs n. 152/2006. Non si computano le superfici ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, per esercizio di attività di produzione, magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, si formano in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi alla gestione dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, in base alle norme vigenti.

6. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione infissa o ancorata al suolo e nel suolo e le aree scoperte operative ad uso privato, fatte salve le esclusioni di legge e del presente regolamento.

7. Nei locali e/o aree delle utenze non domestiche, ove si producono contestualmente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali in quantità significativa, la relativa superficie è ridotta nella misura indicata nell'allegato D al presente regolamento.

8. Ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della L. 147/2013, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto allineamento della banca dati comunale con quella catastale. Ai sensi del comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, di cui all'art 9-bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011, come modificato con legge 24.12.2012 n. 228 all'art. 1 comma 387, la superficie imponibile degli immobili a destinazione ordinaria sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR n. 138 del 1998.

ART. 6 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono suddivise in:

- a) utenze domestiche residenti;
- b) utenze domestiche non residenti.

2. Per le utenze domestiche dei residenti si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici della popolazione. A tale fine, il Comune rende disponibile al Gestore della riscossione, su adeguati supporti informatici e con cadenza periodica, almeno annuale, l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe. Il Gestore della riscossione provvede, con la medesima periodicità, ad aggiornare le proprie banche dati e ad apportare le opportune modifiche.

3. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero degli occupanti, salvo documentata prova contraria, è definito nella tabella riportata nell'allegato C al presente Regolamento.

4. Nel caso di utenze domestiche prive di occupazione, il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore ad uno.

5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

ART. 7 – Applicazione del Tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericoli di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

2. Alle utenze che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico allegato alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena n. 41 del 29 agosto 2006 e perfezionato con Atto n. 78 del 14 dicembre 2006 e successive modifiche, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani o simili agli urbani indicati nell'Allegato L-Quater del D.Lgs. 152/2006 nei contenitori più vicini, è applicata la riduzione tariffaria indicata in allegato E al presente Regolamento. La tariffa è invece dovuta per intero anche quando la strada di accesso all'utenza è situata all'interno della zona in cui è attivato il servizio di raccolta dei rifiuti. Si intendono anche compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici compresi entro la distanza massima di 300 mt dai punti di conferimento, come da standard di riferimento indicati nel Disciplinare Tecnico sopra richiamato.

ART. 8 - Riduzioni ed esenzioni tariffarie

1. Sono previste riduzioni tariffarie, nella misura del 30% della quota variabile, come definite in sede di determinazione dell'articolazione tariffaria del tributo nel caso di:

- a. abitazioni, non di residenza, tenute a disposizione dal proprietario ed utilizzate per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, a condizione che nella comunicazione sia indicata la residenza principale e sia dichiarato che l'abitazione secondaria non è ceduta in locazione o in comodato a terzi;
- b. abitazioni di coloro che sono iscritti all'AIRE o dimorano all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che l'alloggio non sia occupato da altri soggetti.

2. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali si applica l'art 33-bis del DL 248/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Comune può prevedere con apposito atto, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esenzione di soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale, assistiti con continuità dai Servizi sociali, accollandosi l'onere del tributo, relativamente alla abitazione occupata direttamente.

ART. 9 – Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero autonomo

1. Le utenze domestiche che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo possono avviare ad autosmaltimento i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, come da articolo 46 e norme tecniche contenute nell'allegato D del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e simili agli urbani dell'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Modena allegato alla delibera dell'Assemblea Consorziale n. 29 del 27 novembre 2006. A tali utenze è applicata la riduzione indicata nell'allegato E al

presente Regolamento. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed ha validità pluriennale a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

1bis. Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale di cui al comma precedente, da concedersi su istanza dell'interessato secondo le modalità e itermini indicati da progetti comunali appositamente approvati.

2. **Alle utenze non domestiche** che comprovino di avere autonomamente avviato al recupero alcune frazioni di rifiuti simili agli urbani indicati nell'allegato L-Quater sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione alle quantità avviate a recupero, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. n 147 / 2013, indicate nell'allegato E al presente Regolamento. L'agevolazione tariffaria è concessa a consuntivo, su richiesta del produttore, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione relativa ad un periodo minimo di sei mesi che comprovi la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e di quelli avviati al recupero e con allegata l'attestazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione spettante sarà imputata negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per la conferma della suddetta agevolazione è necessario presentare, entro il ~~28 febbraio~~ **31 gennaio** di ogni anno, adeguata documentazione relativa ai rifiuti avviati al recupero.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti **effettivamente avviate a recupero** dell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere **allegate alla documentazione presentata;**
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

2 bis. Le utenze non domestiche che avviano al recupero autonomo **tutti** i rifiuti urbani aventi i codici EER indicati nell'allegato L-Quater, con ricorso al mercato, per almeno 5 anni, sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile della tariffa, mentre restano soggette all'applicazione della quota fissa e del Tefa. A tal fine le medesime utenze, presentano la dichiarazione prevista al successivo art. 12, comma 2, del presente Regolamento, nei termini indicati.

3. Alle utenze che aderiscono formalmente a specifici servizi di raccolta differenziata organizzati dal Gestore del servizio ambientale, in base ai programmi autorizzati dal Comune, sono applicate le riduzioni indicate in allegato E al presente Regolamento, a condizione che vengano rispettate le modalità di conferimento stabilite nei progetti approvati. La riduzione spettante sarà imputata a consuntivo negli avvisi di pagamento successivi all'attestazione del riconoscimento della stessa. Per quanto attiene le raccolte domiciliari (pap)

di specifiche filiere che sono soggette a riduzioni tariffarie verranno individuati criteri quali/quantitativi al fine di applicare riduzioni di sconto proporzionali ai comportamenti non conformi al tipo di raccolta. Tali criteri saranno individuati nell'ambito di specifici progetti attuativi sottoposti all'approvazione del Comune.

4. Alle utenze domestiche e non domestiche che attuano il conferimento differenziato dei propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta tramite un idoneo sistema che permetta di quantificare i conferimenti e ricondurli alle singole utenze si applicano le riduzioni di cui al documento allegato F al presente Regolamento. L'importo dell'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo della quota variabile della tariffa dovuta .

5. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, nonché delle scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica e dei relativi servizi accessori, che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale ed a condizione che sia positivamente verificata l'attività di raccolta differenziata, sono applicate le riduzioni e le agevolazioni nella misura complessiva dell'80% indicata nell'allegato E al presente Regolamento .

6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica la riduzione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. Qualora la ditta abbia optato per conferire tutti i propri rifiuti urbani a libero mercato la riduzione si applica esclusivamente alla quota fissa della tariffa.

7. Alle utenze non domestiche prive di consumi di rete, se non nella misura necessaria a mantenere in efficienza gli impianti dell'immobile, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione, si riconosce, limitatamente al periodo in cui permangono tali condizioni, l'agevolazione indicata nell'allegato E al presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione il contribuente deve presentare apposita richiesta per ogni anno in cui sussistono dette condizioni. L'agevolazione potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio, fatta salva l'eventuale verifica tecnica da parte degli uffici competenti di concerto con il Gestore.

8. Alle utenze non domestiche degli esercizi commerciali, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva del 50% della quota variabile della tariffa, come indicato nell'allegato E del presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione, compresa quella contabile, comprovante la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti e del Gestore, potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio.

9. Alle utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare "slot machine" e simili precedentemente autorizzate ed in esercizio, si riconosce l'agevolazione, nella misura complessiva del 50% della quota variabile della tariffa, come indicato nell'allegato E del presente Regolamento. Per usufruire dell'agevolazione l'esercente deve presentare apposita richiesta annuale con allegata idonea documentazione comprovante la cessazione della detenzione ed utilizzo ovvero la revoca della autorizzazione all'esercizio. Ogni anno deve essere comunque presentata apposita comunicazione che attesta la sussistenza delle condizioni richieste. L'agevolazione, fatta salva la verifica tecnica degli uffici competenti e del Gestore, potrà essere riconosciuta in sede di conguaglio.

ART. 9 bis – Riduzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 652, comma 659 lettera e-bis e L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4).

1. È riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile della tariffa alle utenze

non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune. La riduzione è così determinata:

- a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
- b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 300 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq. Per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione pari a 20 euro per ogni tonnellata.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente definite e promosse dal Comune, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs. 460/1997 è riconosciuta una riduzione del valore economico della Quota Variabile della tariffa pari 20 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

3. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, rientranti nel progetto "Farmaco amico", è applicata una riduzione del 10% del valore economico della Quota Variabile della tariffa.

4. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel" (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale del 10% del valore economico della Quota Variabile della tariffa.

5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione secondo le modalità e i termini indicati da progetti comunali appositamente approvati.

ART. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia di cui all'allegato E del tributo dovuto.

2. Le agevolazioni comunali previste nel presente regolamento spettano a chi permane nel servizio pubblico di gestione rifiuti.

3. Le relative agevolazioni che il Comune riconoscerà anche su richiesta spetteranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e destinate con apposito atto amministrativo, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, alle utenze domestiche e agli operatori economici per le utenze non domestiche, comunque colpiti dagli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

ART. 11 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili agli urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituito e dovuto apposito tributo in base

a tariffa giornaliera, fatta eccezione a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile **destinati a mercati** realizzati, anche in strutture attrezzate soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 adottato con deliberazione regolamentare n. 13 del 25/03/2021.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e a metro quadro, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiorata della percentuale del 50% .

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità e i termini previsti per la stessa e parimenti s'intende assolto con il pagamento al Gestore della riscossione.

5. In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata in sede di accertamento, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni dovute a norma del presente regolamento, in misura proporzionale ai giorni di apertura ed alla superficie utilizzata.

6. Per il calcolo dei giorni si fa riferimento al periodo espressamente indicato dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una specifica disposizione di legge.

7. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

9. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi annui inferiori ad euro 12,00.

ART. 12 – Dichiarazioni

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Gestore della riscossione entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione può essere spedita anche per posta o tramite fax oppure per vie telematiche se attivate, eventualmente corredata da fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate.

Ibis. La richiesta di rilascio di una concessione o autorizzazione per la quale sussistano anche i presupposti della tassa sui rifiuti Tari equivale alla presentazione della dichiarazione, che s'intende assolta con il pagamento della tassa commisurata sulla base dei dati comunicati dal Comune al Gestore della riscossione

2. La dichiarazione ha effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e vale anche per gli anni successivi se non mutano i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso di variazione, i soggetti tenuti al pagamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, entro i 60 giorni successivi, le variazioni intervenute, compresa l'cessazione dell'occupazione dei locali e delle aree.

3. Il contribuente è responsabile del pagamento della tariffa fino alla presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra in mancanza, cioè nell'ipotesi di dichiarazione tardiva, la cessazione ha effetto dal giorno della sua presentazione.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
- b) il cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, la Pec se obbligatoria o disponibile;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali, la Pec se obbligatoria o disponibile;
- d) l'ubicazione e gli estremi dell'identificativo catastale e la superficie dei singoli locali, nel caso di immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) e non ordinaria (categorie catastali D ed E) oltre che delle aree e l'uso cui sono destinati, come previsto al precedente art. 5;
- e) la data di inizio della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la dichiarazione e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. Le variazioni avvengono d'ufficio nel caso in cui il Gestore della riscossione disponga di dati certi e incontestabili della fine dell'utilizzo dei locali e nei casi di modifiche nella composizione dei nuclei famigliari dei residenti, che sono acquisiti periodicamente dai dati dell'anagrafe comunale e per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

6. Le richieste di esclusioni, riduzioni e agevolazioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e, qualora accordate, producono effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Gli effetti competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni richieste, fatti salvi i casi in cui sia necessario produrre in base al regolamento una documentazione annuale.

Art. 12 bis - Dichiarazione di uscita dal servizio

1. La dichiarazione con cui le utenze non domestiche esprimono l'opzione di ricorso al mercato per tutti i rifiuti simili agli urbani, ai sensi dell'art. 30, comma 5, della Legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021, va presentata al Gestore affidatario del servizio rifiuti entro i termini **perentori** previsti dalla Legge n. 69/2021, con i contenuti indicati nel presente Regolamento. La dichiarazione in forma di autocertificazione deve contenere:

- a) l'indicazione dei codici EER dei rifiuti simili agli urbani da conferire e la stima quantitativa sulla base della produzione dell'anno precedente;
- b) la durata del periodo, non inferiore a 5 anni consecutivi, per il quale si intende conferire tali rifiuti al libero mercato;
- c) l'indicazione del/i contraente/i privato/i del/i quale ci si avvale per l'avvio a recupero con il quale si è concluso un accordo anche solo annuale.

1 bis . Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione della quota variabile della tariffa, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti **effettivamente avviate a recupero** nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: la denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

2. Per l'eventuale rientro nel servizio pubblico di gestione rifiuti, prima del termine di 5 anni, la dichiarazione va presentata al Gestore del servizio, entro il **30 giugno di ogni anno**. Il Gestore valuta di riprendere il servizio dall'anno successivo, se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e con l'equilibrio generale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

3. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la permanenza nel servizio pubblico di gestione rifiuti.

4. Le attività industriali con capannoni di produzione, ai fini dell'esenzione di tali superfici dalla Tari, dovranno produrre una dichiarazione indicante le superfici e l'effettivo utilizzo o destinazione delle stesse. Nella dichiarazione, le imprese dovranno indicare le superfici della produzione e dei magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, in cui si producono in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 modificato dall'art. 6 del Dlgs n. 116/2020.

ART. 13 – Decorrenza del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.

3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal giorno in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della

detenzione, occupazione o possesso, il tributo è dovuto fino a quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione di cessazione, dimostrando di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

ART. 14 – Riscossione, accertamenti e rimborsi

1. Le attività di riscossione, accertamento e di rimborsi della tassa sui rifiuti sono gestite in conformità al comma 691 dell'art. 1 della L. 147/2013, e ad esse si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

2. Si applicano altresì le disposizioni del Regolamento comunale per l'Adesione all'accertamento limitatamente alle questioni di fatto, in particolare a quelle relative all'estensione e all'uso delle superfici, escluse quelle determinate ai sensi del precedente articolo 12, comma *1bis*, o alla sussistenza delle condizioni per fruire di riduzioni o agevolazioni.

3. L'importo del tributo dovuto per ciascun anno deve essere versato in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza al 31 luglio, la seconda e la terza con competenza trimestrale e scadenza rispettivamente al 30 settembre e 31 dicembre, con conguaglio nella prima rata dell'anno successivo, fermo restando che è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il Gestore della riscossione, almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata invia a ciascun contribuente un avviso di pagamento in cui sono indicati l'importo dovuto per il pagamento di ciascuna rata, o in un'unica soluzione, specificando le somme dovute a titolo di tributo e di tributo provinciale, la scadenza delle singole rate, le modalità di pagamento, i locali e le aree per cui il tributo è dovuto, e, per ciascuno di essi: la superficie imponibile, la categoria di contribuenza, la tariffa applicata.

4. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno il Gestore della riscossione provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'ultima rata dell'anno o con quella a conguaglio. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, almeno 120 giorni prima della scadenza della prima delle stesse.

5. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data del versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

6. E' ammessa la compensazione delle somme dovute dallo stesso contribuente a credito con quelle a debito, escluse quelle accertate, salvo deroghe disposte dal Comune.

7. Non si procede alla riscossione e al rimborso del tributo in caso di importi annui inferiori a Euro 12,00.

ART. 15 – Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione nella misura minima del 100% del tributo non

versato con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione nella misura minima del 50% del tributo non versato con un minimo di euro 50,00 .

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, inviato per la verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari, di cui al comma 693 dell'art. 1 della L.147/2013, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione nella misura minima di euro 100,00.

5. Le sanzioni di cui al comma 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non specificatamente disposto, si applica la disciplina delle sanzioni amministrative prevista per le violazioni delle norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, nonché le disposizioni regolamentari comunali vigenti.

ART. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze domestiche e relativi coefficienti

Componenti	Ka	Kb
1	0,8	1
2	0,94	1,8
3	1,05	2,3
4	1,14	2,5
5	1,23	2,9
6 e oltre	1,3	3,4

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO B - Classificazione delle utenze non domestiche e relativi coefficienti

Classi	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole	0,45	3,63
	Associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
2	Cinematografi e teatri	0,3	2,5
3	Autorimesse, autotrasporti, spedizionieri	0,6	4,9
	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
	Commercio all'ingrosso	0,77	6,3
4	Aree di: parcheggi - campeggi - distributori carburanti	0,16	1,3
	Impianti sportivi, palestre	0,38	3,1
	Distributori di carburante, autolavaggio	0,87	7,21
5	Stabilimenti balneari	*	*
6	Esposizioni, autosaloni	0,66	5,4
7	Alberghi con ristorante	*	*
8	Alberghi senza ristorante	1,01	8,25
9	Case di cura e riposo	1,44	11,8
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,1	9
12	Banche ed istituti di credito	1,07	8,78
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,43	11,75
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,29	10,5
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,98	49
23	Mense, birrerie, amburgherie	6	49,18
24	Bar, caffè, pasticceria	5,74	47
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,76	22,67

Classi	Descrizione categoria	Kc	Kd
	formaggi, generi alimentari		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	*	*
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,95	57
28	Ipermercati di generi misti	2,38	19,5
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
	Banchi di mercato coperto:		
29.A	Banchi di mercato coperto generi alimentari	9,25	75,85
29.B	Banchi di mercato coperto ortofrutta, pesci, fiori	14,88	122,02
29.C	Banchi di mercato coperto beni durevoli	4,79	39,31
30	Discoteche, night-club	1,04	8,56

* non presenti

** attività con produzione di rifiuti speciali

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO C - Tabella di classificazione utenze domestiche non residenti

Superficie Da mq.	Superficie A mq.	Componenti
0	50	1
51	80	2
81	100	3
101	120	4
121	140	5
141	Oltre 141	6

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO D - Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche
in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
(riduzione c. 649 - art. 1, L. 147/2013)

Utenze non domestiche	Percentuale di riduzione della superficie (%)
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista	35
Lavanderie a secco	30
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali: Falegnamerie, Carpenterie e simili Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetriere artistiche	20
Produzione di allestimenti od insegne	10
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10
Distributori di carburante, autolavaggi,	5
Utenze strutture sanitarie: sale di cura e degenza	80

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO E - Tabella delle Riduzioni e Agevolazioni tariffarie di cui agli art. 7 – 8 – 9 – 9 bis - 10

Riduzioni	Descrizione	QF %	QV %
Art.7, c.2	Fuori zona servizio raccolta (riduzione c. 657 - art. 1, L. 147/2013)	60	60
Art.8, c.1	UtENZE domestiche non stabilmente attive (riduzione c. 659 lett. b) e d) - art. 1, L. 147/2013)	0	30
Art.9, c.6	UtENZE stagionali non continuative ma ricorrenti (riduzione c. 659 lett. c) - art. 1, L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali e scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica (riduzione c. 659 lett. c) - art. 1, L. 147/2013)	30	30
Art.9, c.1 e c. 1 bis	Compostaggio domestico e di comunità (DM 266/2016) (riduzione c. 658 - art. 1, L. 147/2013)	0	20
Art.9, c.2	Rifiuti simili agli urbani autonomamente recuperati da Attività Produttive, anche temporanee (riduzione c. 649 - art. 1, L. 147/2013):		
	a) qualora il recupero sia almeno pari al 15% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	15
	b) qualora il recupero sia almeno pari al 30% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	30
	c) qualora il recupero sia almeno pari al 50% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	50
	d) qualora il recupero sia almeno pari al 70% della produzione complessiva (definita dai kd)	0	70

Riduzioni	Descrizione	QV %
Art.9 bis	Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, devoluzione di beni alimentari e non (Legge 147/2013, art. 1 comma 652, comma 659 lettera e-bis e L.R. 16/2015, art. 3 commi 3 e 4)	

	comma 1 – devoluzione beni alimentari:	
	a. attività con superficie fino a 300 mq (fino al limite del kd)	300 €/t
	b. attività con superficie superiore a 300 mq (fino al limite del kd)	primi 300 mq - 300 €/t oltre – 20 €/t
	comma 2 – devoluzione beni non alimentari:	20 €/t
	comma 3 – progetto “Farmaco amico”	10 %
	comma 4 – certificazione “Ecolabel”	10 %

Agevolazioni	Descrizione	QF %	QV %
Art.9, c.5	Istituzioni scolastiche non statali e scuole di formazione religiosa del clero della chiesa cattolica	50	50
Art.9, c.3	Raccolta differenziata per nuove attivazioni di servizi ad utenze commerciali delle categorie 22-23-24-27 che aderiscono a progetti comunali attivati dal Gestore, limitatamente al primo anno di attivazione	0	10
Art.9, c.7	Utenze non domestiche prive di consumi di rete, con attività formalmente cessata e attestata da idonea documentazione	0	70
Art.9, c.8	Utenze non domestiche degli esercizi commerciali, con attività ridotta a non oltre 3 (tre) giorni di apertura settimanale attestata da idonea documentazione	0	50
Art.9, c.9	Utenze non domestiche di pubblici esercizi che cessino di detenere e utilizzare “slot machine” e simili precedentemente autorizzate ed in esercizio attestata da idonea documentazione	0	50

Cumulabilità	Percentuale di massimo abbattimento della Tariffa	QF %	QV %
Art.10	Utenze domestiche e non domestiche	80	80

COMUNE DI MODENA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

ALLEGATO F - Riduzioni tariffarie per il conferimento differenziato dei rifiuti presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 9, comma 4

Alle utenze domestiche e non domestiche è riconosciuta una riduzione sulla Quota variabile della tariffa in base alla tipologia di rifiuti conferiti presso i Centri di raccolta, come di seguito indicato:

UTENZE DOMESTICHE:

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (es. batterie per auto), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI e METALLI	0,10 €/kg
LAMPADE FLUORESCENTI e OLI VEGETALI	0,35 €/kg
TV E MONITOR (max 3 conferimenti/anno) RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)	1 €/conferimento
FRIGORIFERI e GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)	3 €/conferimento

Condizioni:

soglia massima di 100 kg per singolo conferimento,
sconto massimo annuale pari al 35% della Quota Variabile della TARI.

UTENZE NON DOMESTICHE:

CARTA e IMBALLAGGI IN VETRO	0,05 €/kg
IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA e METALLICI	0,10 €/kg

Condizioni:

soglia massima di 100 kg per singolo conferimento,
sconto massimo annuale pari al 35% della Quota Variabile della TARI.

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Hera spa - Comune di Modena			Ambito tariffario: Hera spa - Comune di Modena			Ambito tariffario: Hera spa - Comune di Modena			Ambito tariffario: Hera spa - Comune di Modena		
	Costi del gestore / diverso dal Comune	Costi del Comune /	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore / diverso dal Comune	Costi del Comune /	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore / diverso dal Comune	Costi del Comune /	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore / diverso dal Comune	Costi del Comune /	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	3.727.822	-	3.727.822	3.708.031	-	3.708.031	3.708.031	-	3.708.031	3.708.031	-	3.708.031
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	5.105.998	-	5.105.998	5.457.517	-	5.457.517	5.457.517	-	5.457.517	5.457.517	-	5.457.517
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CRP	5.972.437	-	5.972.437	5.892.160	-	5.892.160	5.892.160	-	5.892.160	5.892.160	-	5.892.160
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	8.061.333	-	8.061.333	8.844.741	-	8.844.741	11.176.609	-	11.176.609	11.176.609	-	11.176.609
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO¹RV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO²RV	60.274	-	60.274	241.096	-	241.096	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO³RV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	387.862	-	387.862	316.472	-	316.472	316.472	-	316.472	316.472	-	316.472
Fattore di Shating b	0	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo shating b(AR)	185.010	-	185.010	150.957	-	150.957	150.957	-	150.957	150.957	-	150.957
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	2.202.242	-	2.202.242	2.775.047	-	2.775.047	2.775.047	-	2.775.047	2.775.047	-	2.775.047
Fattore di Shating o	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Shating b(1+o)	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shating b(1+o)AR_{sc}	1.365.610	-	1.365.610	1.720.807	-	1.720.807	1.720.807	-	1.720.807	1.720.807	-	1.720.807
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili KChf_{rv}	248.291	-	248.291	223.569	-	223.569	287.284	-	287.284	287.284	-	287.284
Oneri relativi all'IVA indetachable - PARTE VARIABILE	1.848.292	-	1.848.292	1.597.961	-	1.597.961	1.597.961	-	1.597.961	1.597.961	-	1.597.961
Recupero della quota Σ (1o- Σ max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	21.425.835	2.496.463	19.129.071	22.495.351	4.247.176	26.742.526	24.362.654	1.597.961	25.960.615	24.362.654	1.597.961	25.960.615
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.255.324	-	4.255.324	4.286.812	-	4.286.812	4.286.812	-	4.286.812	4.286.812	-	4.286.812
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	1.125.153	1.125.153	-	907.002	907.002	-	907.002	-	907.002	-	907.002
Costi generali di gestione CGG	1.150.986	103.962	1.254.948	1.463.890	104.693	1.568.583	2.454.555	104.693	2.559.247	2.454.555	104.693	2.559.247
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri costi CO_{sc}	1.163.740	-	1.163.740	1.098.354	-	1.098.354	1.098.354	-	1.098.354	1.098.354	-	1.098.354
Costi comuni CC	2.314.786	1.229.118	3.543.904	2.592.248	1.011.698	3.603.946	3.559.908	1.011.698	4.571.606	3.559.908	1.011.698	5.583.304
Accantonamenti Amm	1.536.205	-	1.536.205	1.500.173	-	1.500.173	1.299.816	-	1.299.816	1.017.871	-	1.017.871
Accantonamenti Acc	-	3.387.793	3.387.793	-	1.289.495	1.289.495	-	4.915.425	4.915.425	-	4.915.425	4.915.425
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	3.387.793	3.387.793	-	1.289.495	1.289.495	-	4.915.425	4.915.425	-	4.915.425	4.915.425
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	1.131.631	-	1.131.631	1.117.003	-	1.117.003	1.013.000	-	1.013.000	921.459	-	921.459
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	96.147	-	96.147	101.216	-	101.216	101.216	-	101.216	101.216	-	101.216
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale CK	2.763.983	3.387.793	6.151.777	2.718.392	1.289.495	4.007.888	2.414.052	4.915.425	7.329.477	2.040.745	4.915.425	6.956.170
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO¹RV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO²RV	1.250	-	1.250	5.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO³RV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{sc}	59.192	2.025.683	2.084.875	15.581	2.823.163	2.838.744	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetachable - PARTE FISSA	1.416.776	-	1.416.776	1.635.512	-	1.635.512	1.635.512	-	1.635.512	1.635.512	-	1.635.512
Recupero della quota Σ (1o- Σ max) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	9.394.475	8.059.367	17.453.843	9.556.867	1.113.540	10.670.407	10.253.772	7.562.633	17.816.406	9.880.465	7.562.633	17.445.098
3) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	30.820.310	10.555.830	20.264.480	32.052.218	5.360.716	37.412.933	34.616.426	9.160.593	43.776.919	34.243.119	9.160.593	43.630.613
4) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
5) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
6) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
7) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
8) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
9) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
10) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
11) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
12) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
13) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
14) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
15) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
16) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
17) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
18) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
19) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
20) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791.213
21) Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021	31.020.010	10.555.830	20.460.650	33.169.085	6.474.266	38.687.199	35.870.198	9.160.593	44.943.518	35.253.712	9.160.593	44.791



Comune di Modena

Collegio dei revisori

Parere n. 42

Oggetto: Presa d'atto del piano economico finanziario (PEF) anni 2022/2025 calcolato con il metodo Arera/ Mtr 2 e predisposto da Atesir ed approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 - Adeguamenti Arera al regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI).

Spett.le Comune di Modena

Addì, 26 maggio 2022 , il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone di Romana Romoli, Barbara De Giacomi e Luciano Tario , dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all'argomento citato in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7 del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..

Il Collegio pertanto,

- vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del servizio finanziario del giorno 24 maggio 2022 con allegata la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto e dei relativi allegati;
- esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto l'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
- Visto il parere favorevole di Bolondi Roberto espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel in data 24/5/2022;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Dott. Davide Manelli che attesta la copertura finanziaria (147 bis, comma 1 e art. 153 comma 5 del Tuel) in data 24/5/2022;
- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Dott.ssa Stefania Storti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1 , del Tuel in data 24/5/2022;

- Visto il parere favorevole del Dirigente del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti , espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli art. 49 , comma 1, e 147 bis, comma 1, del Tuel in data 24/5/2022;
- Ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un proprio motivato giudizio.

Il Collegio,

preso atto che in seguito al recepimento del PEF TARI 2022 , recependo le entrate e le spese così come il montante tariffario e la contabilizzazione delle agevolazioni tariffarie/incentivi previsti, per garantire l'equilibrio di bilancio è necessario che l'Ente provveda ad applicare l'avanzo vincolato Tari per euro 1.048.228, 12 e parte dell'avanzo vincolato a fondo rischi 2021 per euro 1.000.000,00 così come è disposto nella bozza di delibera n. 1565/2022 oggetto del presente parere

**esprime
parere favorevole**

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Presa d'atto del piano economico finanziario (PEF) anni 2022/2025 calcolato con il metodo Arera/ Mtr 2 e predisposto da Atesir ed approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022 - Adeguamenti Arera al regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), così come da documentazione ricevuta.

Il Collegio dei revisori
Romana Romoli
Barbara De Giacomi
Luciano Tario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Comune di Modena

Consiglio comunale

Gruppi Consiliari

Fratelli d'Italia- Il Popolo della famiglia

Movimento 5 Stelle

Lega Modena

Forza Italia

Modena Sociale

PROTOCOLLO GENERALE n° 195068 del 30/05/2022 (P.E.C.)

Modena, 30 maggio 2022

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Alla Giunta

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: emendamento alla proposta di delibera n° 1565/2022 “presa d’atto del PEF anni 2022/2025 calcolato con il metodo Arera/Mtr 2 e predisposto da Atesir ed approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022 – adeguamenti Arera al regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”

All’articolo 8 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, aggiungere il seguente comma:

4. Il Comune può prevedere con apposita deliberazione una riduzione fino al 20% delle tariffe, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale, in applicazione di quanto previsto dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17/7/2020 n. 77

I Consiglieri firmatari

Elisa Rossini

Antonio Baldini

Andrea Giordani

Enrica Manenti

Giovanni Silingardi

Alberto Bosi

Giovanni Bertoldi

Barbara Moretti

Luigia Santoro

Stefano Prampolini

Piergiulio Giacobazzi

Beatrice De Maio



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA **Settore Ambiente, edilizia privata ed attività produttive**

OGGETTO: EMENDAMENTO prot. **195068** alla proposta di deliberazione n. **1565** avente per oggetto "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) "

Si esprime parere **CONTRARIO** in ordine alla regolarità tecnica del presente emendamento alla proposta di deliberazione n. 1565, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Motivazione: l'art. 118-ter inserito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 introduce una possibilità e non un obbligo per gli enti.

Inoltre non riguarda solo la TARI ma anche altre entrate, per cui l'adozione di questa norma richiede una particolare riflessione e l'individuazione della copertura finanziaria sia per le minori entrate conseguenti, sia per i maggiori costi legati all'implementazione di appositi software e di personale dedicato.

Modena li, 30/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(Bolondi Roberto)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA **Settore Risorse finanziarie e patrimoniali**

OGGETTO: EMENDAMENTO prot. **195068** alla proposta di deliberazione n. **1565** avente per oggetto "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) "

Si esprime parere **CONTRARIO** in ordine alla regolarità tecnica del presente emendamento alla proposta di deliberazione n. 1565, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Si confermano le motivazioni indicate nel parere sottoscritto dall'Arch. Roberto Bolondi

Modena li, 30/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(Storti Stefania)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: EMENDAMENTO prot. **195068** alla proposta di deliberazione n. **1565** avente per oggetto "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) "

Si attesta la mancanza della copertura finanziaria della spesa relativa all'emendamento in oggetto, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. La mancanza di copertura finanziaria concerne sia le minori entrate che si determinerebbero, sia le maggiori spese necessarie per l'implementazione di appositi software e per il personale dedicato.

Modena li, 30/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: EMENDAMENTO prot. **195068** alla proposta di deliberazione n. **1565** avente per oggetto "PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) "

Preso del parere contrario di regolarità tecnica si esprime parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile del presente emendamento alla proposta di deliberazione n. 1565, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Modena li, 30/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente

(STORTI STEFANIA)

con firma digitale



Comune di Modena

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 46 del 30 maggio 2022

**OGGETTO: Parere su emendamento alla proposta di delibera n° 1565/2022 “presa d’atto del PEF anni 2022/2025 calcolato con il metodo Arera/Mtr 2 e predisposto da Atesir ed approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022 – adeguamenti Arera al regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”
PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.**

L’Organo di Revisione del Comune di Modena nelle persone di Romana Romoli, Barbara De Giacomi, Luciano Tario , nominati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 8/4/2021,

dopo confronto tra gli stessi a mezzo di ausili informatici,

visti:

- l’emendamento per il quale viene richiesto il rilascio del presente parer;
- la documentazione fornita;
- i pareri rilasciata dai Responsabili;

considerate che appaiono fondate

le motivazione riportate nei pareri sopra citati;

tutto ciò considerato

esprimono parere negativo all’approvazione dell’emendamento in oggetto.

esprime

parere negativo all’approvazione dell’ emendamento alla proposta di delibera n° 1565/2022 “presa d’atto del PEF anni 2022/2025 calcolato con il metodo Arera/Mtr 2 e predisposto da Atesir ed approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2022 – adeguamenti Arera al regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”

PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023.

L’Organo di Revisione

Romana Romoli

Barbara De Giacomi

Luciano Tario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1565/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1565/2022, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1565/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNI 2022 / 2025 CALCOLATO CON IL METODO ARERA/MTR 2 E PREDISPOSTO DA ATERSIR ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 - ADEGUAMENTI ARERA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1565/2022, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/05/2022

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale